



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, alla scadenza del termine del 16.9.2026 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1212 /2025** RCL promossa con ricorso depositato il **21/06/2025** avente ad oggetto: ferie docenti a tempo determinato

da

██████████ ██████████ (c.f. ██████████), rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Stoppa ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico (edoardo.stoppa@pec.it);

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271), con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. del dott. LO GUARRO DARIO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico (uspvr@postacert.istruzione.it)

Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 21/06/2025, notificato il 29.6.2025, ██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo di essere stato insegnante di scuola primaria con ultimo (rispetto alla data di deposito del ricorso) contratto a termine dal 18.9.2023 al 30.6.2024 presso l'Istituto "S. ██████████" di ██████████ e di avere prestato servizio presso vari istituti scolastici in provincia di Verona in forza di reiterati contratti a termine (fino al 30.6) negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo (2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), senza avere richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse e senza che i dirigenti scolastici l'avessero invitato a farlo o l'avessero informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: *"1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte Ricorrente, quale docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,*

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nel limite della prescrizione decennale, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 119,15 giorni di ferie maturate e non godute oltre 15,85 giorni di festività soppresse, per un totale di n. 135,00 giornate, ovvero diverso numero provato e/o quantificato dal Giudice in corso di causa anche a fronte di eventuali riconteggi dovuti a ferie godute dalla ricorrente; 2) ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con conseguenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione Scolastica di corrispondere a parte Ricorrente la somma di € 7.551,90 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute e festività soppresse negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ovvero diversa somma, minore e/o maggiore, che sarà provata ovvero accertata e/o quantificata dall'Ill.mo Tribunale adito in corso di causa anche in virtù di un riconteggio specifico operato dall'amministrazione resistente e sempre nel limite della prescrizione decennale; 3) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis (ricerca testuale all'interno dell'atto) da liquidarsi in favore del difensore antistatario. In ipotesi di costituzione si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.”.

2.Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, poiché nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto né doveva svolgere alcuna attività lavorativa perché sapeva di essere considerato in ferie *ex lege*. In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, accertare il dovuto o escludendo dal computo i giorni di riposo spettanti a titolo di “festività soppresse” (Legge n. 937/1977); o scomputando le somme eventualmente già percepite o già regolarmente riconosciute a titolo di IFNG (documentate come da documentazione allegata o da accertare d'ufficio); o dichiarando prescritte (ev. previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.) le indennità maturate per il periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso; o consentendo, ove possibile e meno oneroso, la fruizione in forma specifica dell'eventuale residuo riconosciuto come spettante; ha dedotto diversi criteri di quantificazione dell'indennità sostitutiva spettante e di calcolo dei giorni di ferie maturati; con vittoria di spese di lite.

3. La causa è stata discussa con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-bis c.p.c. (l'udienza originariamente fissata in presenza è stata rinviata e sostituita dalla concessione del termine con provvedimento del 13.2.2026, in attesa della pronuncia della Cassazione in materia), con termine ultimo per il deposito di note conclusive fino al 16.9.2026. Le note di trattazione scritta sono state depositate dalla sola amministrazione resistente che ha insistito per il rigetto del ricorso o in subordine nella riduzione delle pretese di parte ricorrente in base alle eccezioni sollevate. Nel termine di legge, il Giudice ha depositato telematicamente la presente sentenza.

4. Le questioni sottese alla decisione sono state affrontate e decise dalla Corte di Cassazione sia in relazione alla previgente disciplina di cui al CCNL di comparto del 2007 (Cass. Sez. L, 05/05/2022, n. 14268, Cass. Sez. L, 15/05/2024, n. 13440 e Cass. Sez. L, 07/05/2025, n. 11968), sia quanto al periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (Cass. Sez. L, 03/06/2024, n. 15415; Cass. Sez. L, 17/06/2024, n. 16715, e Cass. Sez. L, 06/11/2024, n. 28587), sia da ultimo con riferimento anche al periodo delle lezioni come definito dai calendari scolastici regionali e delle c.d. “festività soppresse” (Cass., sent. 16525/2026, 16530/2026, 18590/2026). A tali pronunce, per uniformità in ambito nazionale, lo scrivente giudicante reputa opportuno adeguarsi.

Si riportano i principi rilevanti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, alle cui ampie motivazioni si rimanda, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

In particolare, quanto al periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno (*«In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno»* così, espressamente, Cass. n. 15415 del 2024, cit., e Cass. n. 16715 del 2024, cit. ma in senso analogo anche Cass. n. 28587 del 2024, cit.): *“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una*

informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

Quanto invece al periodo delle lezioni e alle c.d. festività soppresse, con le sentenze del maggio 2026, si è affermato: *«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»; «analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».*

5. Anche all’esito delle pronunce di legittimità, permangono ulteriori contrasti nella giurisprudenza di merito, in relazione ai criteri di calcolo delle giornate indennizzabili e di quantificazione della relativa indennità.

Questo giudice (come già affermato nelle sentenze 572,573,574 del 18.7.2026), quanto alla determinazione del numero di giorni indennizzabili, ritiene di condividere la tesi fatta propria da parte maggioritaria della più recente giurisprudenza in materia rinvenuta (di recente Corte d’Appello di Brescia, sentenza 156/2026 del 3.9.2026; già prima, Tribunale di Milano, sentenze 3197/2026, 3472/2026; Tribunale di Bergamo, sentenze 875/2026, 876/2026, nonché dalle pronunce del Tribunale di Modena, sentenze 780,781, 782, 786 del 2026; Tribunale di Cremona, sentenze 245 e 247 del 2026, Tribunale di Crotone sentenze 570/2026; Tribunale di Foggia, sentenza 2057/2026 e Tribunale di Parma, sentenza 380/2026; contrarie Tribunale di Busto Arsizio, sent. 551 e 553 del 2026, Tribunale di Milano, in consapevole dissenso sentenza 3508/2026; Corte d’Appello di Torino, sent. 325/2026 del 9.9.2026 e per come riferito nelle discussioni su contenziosi analoghi anche Corte d’Appello di Torino, in attesa di deposito della motivazione, di cui al RG 637/2025).

In particolare, la Corte di Cassazione, nelle sentenze sopra citate, afferma che le ferie non godute si computano con il seguente calcolo: differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle lezioni medesime. Il principio nasce dalla considerazione ben espressa in altro passaggio: *“5.1 il tratto fondante della disciplina si rinviene proprio nella garanzia per il lavoratore di poter godere del periodo di riposo nell’arco temporale di riferimento o, comunque, entro la cessazione del rapporto di lavoro, mentre la previsione della monetizzazione si pone piuttosto come meccanismo compensativo e, sotto certi profili, latamente sanzionatorio per il datore che non ha organizzato l’attività lavorativa in modo da assicurare la fruizione del riposo”*.

Se i periodi di sospensione delle lezioni sono considerati come periodi nei quali il docente può usufruire delle ferie e la domanda di monetizzazione viene svolta al termine del rapporto, la stessa non potrà che essere accolta per quella parte di ferie che il singolo docente non ha potuto godere. Quindi, *“non appare condivisibile la tesi secondo la quale, poiché il diritto alle ferie matura progressivamente e in proporzione al servizio prestato, la detrazione andrebbe verificata data per data nei seguenti termini: alla data di ciascuna sospensione delle lezioni si sottraggono i soli giorni di ferie maturati, e dunque richiedibili, sino a quel momento; i giorni di sospensione eccedenti rispetto alle ferie maturate/richiedibili restano estranei alla detrazione. Seguendo questa tesi dovrebbe essere effettuato un c.d. “calcolo dinamico”, da verificare periodo per periodo. Tuttavia, questa esegesi non può essere condivisa. Nelle sentenze già citate la Corte di Cassazione ha espresso chiaramente il principio in base al quale le ferie non godute si computano con il seguente calcolo: differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, come definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle lezioni medesime.*

A ciò deve aggiungersi che nel caso di specie si verte in tema di monetizzazione dei giorni di ferie che il docente non ha potuto godere, di talché il calcolo deve essere effettuato necessariamente al termine del rapporto di lavoro e per ciascun anno scolastico, considerando complessivamente i giorni di ferie (maturati proporzionalmente alla durata del periodo di supplenza).

Si rammenta, inoltre, che è possibile anticipare le ferie rispetto alla loro maturazione. La Corte Cassazione ha affermato, infatti, che: “Spetta al datore di lavoro, nei limiti indicati dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie e dalla contrattazione collettiva, definire l’anno di riferimento e le modalità di fruizione, nell’arco temporale dello stesso anno, delle ferie

annuali che possono essere, in tutto o in parte, anticipate, differite o concesse contestualmente alla maturazione del relativo diritto. Non ha, infatti, valore normativo il criterio del godimento posticipato delle ferie sebbene esso possa costituire un valido canone ermeneutico nella ricostruzione della volontà delle parti diretta ad assicurare al lavoratore il rigoroso rispetto del riposo annuale” (Cass., sez. lav., n. 13258 del 05/10/2000; nei medesimi termini: Cass., sez. lav., n. 6431/1991).

Tali principi trovano maggiore conferma proprio nel comparto scuola. Invero, come già emerge dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamata, il diritto alle ferie del personale docente a tempo determinato, pur maturando in modo proporzionale al servizio prestato, è assoggettato a un regime speciale di fruizione, coerente con le peculiarità organizzative del servizio scolastico. Tale regime non si atteggia secondo uno schema di fruizione mensile frazionata, ma trova fisiologico esercizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come risultanti dai calendari regionali per ciascun anno.

In tale prospettiva, dunque, la fruizione non è rigidamente correlata alla quota mensile maturata, bensì al complessivo monte ferie proporzionalmente maturato dal singolo docente in ragione della durata della supplenza” (così espressamente, Tribunale di Foggia, sent. 2057/26 cit., pienamente condiviso).

Ha sottolineato la Corte d’Appello di Brescia nella sentenza citata altresì che: “Né, in contrario, rileva l’assunto che in tal modo si autorizza il godimento anticipato di ferie non ancora maturate. A prescindere da ogni altra possibile considerazione (ad es. circa la facoltà del datore di lavoro di concedere comunque in anticipo giorni di ferie), è evidente che l’assunto non tiene conto dell’assoluta particolarità della situazione dei docenti precari che, pur maturando progressivamente e in proporzione al servizio prestato i giorni di ferie, sono oggetto di una disciplina speciale in materia di fruizione delle stesse, in forza della quale le ferie si usufruiscono ex lege nei periodi di sospensione delle lezioni. Ed è proprio in conseguenza di tale disciplina speciale che la verifica della corrispondenza tra ferie spettanti e periodi di sospensione delle lezioni deve (e può) essere compiuta in via complessiva al termine del rapporto, senza richiedere che, alla data di ciascuna sospensione, il docente abbia già maturato un numero di giorni di ferie pari a quelli del periodo di sospensione delle lezioni.

Insomma, sembra di poter dire che, se davvero la S.C. avesse voluto affermare un criterio di calcolo come quello oggi sostenuto dagli appellati, è verosimile che lo avrebbe fatto in maniera espressa (e non attraverso un inciso), visto che si trattava di introdurre un

temperamento al principio di diritto, idoneo a incidere in maniera notevole sul quantum delle pretese azionabili, ridimensionando in modo decisivo la portata pratica del principio affermato (si pensi allo stesso caso ipotizzato dalla difesa dei docenti in sede di discussione, nel quale il docente, a fronte del lungo periodo di riposo per la sosta natalizia, perderebbe il diritto all'indennità solo per due giorni, o al caso di un docente assunto il 22 dicembre che, non avendo maturato neppure un giorno, avrebbe diritto all'indennità per l'intero periodo di vacanza natalizia che normalmente comincia il giorno 23)''.

6. Applicando i suddetti principi al caso di specie, nei limiti di cui alle deduzioni in fatto di cui agli atti introduttivi, si osserva quanto segue.

Oggetto del giudizio sono gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3021/20, confermata dall'ordinanza 9009/24, ha affermato che l'indennità per ferie non godute ha natura mista e, ai fini della prescrizione, prevale il carattere risarcitorio, con applicazione del termine decennale decorrente dalla cessazione di ciascun rapporto annuale (Corte di Cassazione ord. 17643/23). La relativa eccezione erariale è pertanto infondata (essendo il rapporto a termine più risalente cessato il 30.6.2019 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato il 29.6.2025).

7. Si riportano nella seguente tabella i dati rilevanti risultanti dai documenti in atti (in particolare dallo stato matricolare) ai fini della determinazione del numero dei giorni di ferie e riposi monetizzabili.

Si sono considerati nel computo la durata effettiva del servizio (data di inizio e fine) e in tale intervallo di tempo i giorni utili alla maturazione delle ferie, scomputando le eventuali assenze con detrazione totale della retribuzione e non utili alla maturazione dell'anzianità di servizio (quali l'assenza per permesso non retribuito per partecipazione a concorsi o esami, per motivi familiari o personali) e invece computando i giorni di malattia che comportano una riduzione della retribuzione, ma non riducono il diritto alle ferie (cfr. cfr. art. 13, comma 14 CCNL 2007 e 35 CCNL 2024), così come si ritiene non incida sulla continuità del servizio l'assenza per sciopero, incidendo solo sul diritto alla retribuzione (cfr. Tribunale di Verona, sent. 546/2026).

Ai fini del detto computo non si è tenuto conto degli eventuali rapporti part-time (nel caso di specie insussistenti) che in assenza di contratto che li preveda espressamente come verticali non incide, poiché: *“i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività sopprese pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori*

a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Peraltro, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del c.c.n.l. 2006/2018 e dell'art. 39, comma 4, del c.c.n.l.2029/2021, il rapporto di lavoro parziale deve contenere l'indicazione della durata e dell'articolazione dell'orario di lavoro. Nel caso di specie il Ministero convenuto non ha offerto idonea prova della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale verticale. Non e' invece prevista alcuna differenziazione in caso di cd. spezzone orario, vale a dire per le supplenze su un numero di ore inferiore all'orario pieno"[sottolineatura dell'estensore] (così condivisibilmente, Tribunale di Milano, sent. 3197 del 26.6.2026, in senso analogo Tribunale di Verona, sent. 542/2026).

Anno Scolastico	Durata incarico	Giorni di servizio utili (GU)	Calcolo GG ferie (GUx30/360) (a)	Riposi/Festività sopprese nei limiti della domanda (GU/360x4) (b)	GG ferie fruiti a richiesta (c)	GG di sospensione da calendario detraibili in base alla durata del contratto (doc. 4 MIM) (d)	GG di ferie e festività sopprese monetizzabili (a+b)-(c+d)
2018/2019	17.9.2018-30.6.2019	287	23,91	3	0	19	7,91
2019/2020	19.9.2019-30.6.2020	286	23,83	3	0	19	7,83
2021/2022	20.9.2021-30.6.2022	290	24,16	3	2	18	7,16
2022/2023	19.9.2022-30.6.2023	289	24,08	3	2	22	5,08
2023/2024	18.9.2023-30.6.2024	288	24	3	6	19	2

In sostanza, i giorni di ferie e riposi non goduti e monetizzabili residui sono 29,98.

8. Quanto al calcolo dell'importo dovuto, appare opportuno ribadire che quella che si sta quantificando non è la retribuzione feriale, bensì l'indennità per ferie non godute, in corso di rapporto regolarmente retribuito. La questione è dunque l'individuazione della retribuzione da utilizzare quale *parametro* per la quantificazione del danno (a cui è connessa la prevalente natura dell'indennità di cui si discute che come detto comporta l'applicazione del regime prescrizione ordinario), in assenza di specifiche disposizioni contrattuali collettive.

8.1. Se in linea generale, può ritenersi corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o anche con cadenza diversa, ricomprendendovi qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (Cass., 37589/2021), nel caso di specie tuttavia, occorre considerare che si tratta di rapporto di impiego pubblico contrattualizzato rispetto al quale deve essere utilizzato un criterio interpretativo restrittivo che limiti le somme spettanti a quelle espressamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (sul principio generale cfr. Cass. n. 23165/2024).

8.2 Ciò tuttavia non comporta, come preteso da parte ricorrente, che per la determinazione dell'indennità giornaliera, debba essere inclusa la tredicesima mensilità (in senso conforme Tribunale di Parma, *ex multis*, sent. 317/2026 del 27.5.2026), che deve rimanere estranea ai fini che qui rilevano e viene già riconosciuta e liquidata separatamente per il servizio prestato, in base a criteri diversi da quelli posti alla base dell'indennità di cui si discute.

Secondo il condivisibile parere dell'ARAN, invero, *“in assenza di espresse indicazioni contrattuali, il compenso per ferie non godute (art.10 CCNL 5.10.2001) deve essere calcolato sulla retribuzione di cui all'art.52, comma 2 lettera c) del CCNL del 14.9.2000 senza comprendervi la 13^a mensilità”*. Tale soluzione ha precisi riscontri anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: *“la tredicesima e la 14^{ma} mensilità ..., costituendo emolumenti che maturano alle scadenze convenzionali indipendentemente dalle concrete vicende dello svolgimento del rapporto ... debbono essere calcolate una sola volta per l'unico periodo destinato alle ferie e, pertanto, non vanno computate nell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che ha natura risarcitoria”* (Cassazione civile, sez. lav., 23 dicembre 1986, n. 7860).

8.3. Deve altresì essere precisato che il criterio adottato per la determinazione dell'indennità dovuta deve essere unico, non potendosi condividere la quantificazione differenziata operata dal Ministero che con riferimento alle festività soppresse utilizza il parametro della voce indennitaria di Euro 4,17 (presumibilmente ricavato dall'art. 1 della L. 937/1977, pari a Lire 8500,00). La giurisprudenza di legittimità richiamata infatti equipara la natura dei predetti riposi (richiamati espressamente dal CCNL 2007 all'art. 14) a quella delle ferie (cfr. anche Cass., 8926/2024) e pertanto dovendo ritenersi la materia contrattualizzata (nel rispetto dei

requisiti di legge quanto all' *an*, ma superata dalla contrattazione collettiva in relazione al *quantum*), non si giustifica un trattamento economico differenziato.

8.4. Alla luce dei richiamati principi ed in assenza di convincenti deduzioni di segno contrario, si ritiene corretto il parametro quantificato da parte resistente nella tabella di cui alla memoria di costituzione (pag. 7), nonché nelle note di trattazione scritta.

Le somme dovute per ciascun anno sono le seguenti:

- 2018/2019, Euro 440,51 (55,69x7,91);
- 2019/2020, Euro 439,42 (56,12x7,83)
- 2021/2022, Euro 409,91 (57,25x7,16)
- 2022/2023 Euro 290,93 (57,25x5,08)
- 2023/2024 Euro 114,50 (57,25x2)

Dunque, l'importo complessivamente dovuto è pari ad Euro 1.695,17, importo che deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo effettivo.

9. Le spese di lite devono essere compensate per un mezzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia (*decisum*), considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, senza deposito di note di trattazione scritta, fase decisionale), la natura seriale del contenzioso, i contrasti giurisprudenziali sulle principali questioni di diritto, solo in parte risolti in corso di causa, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.695,17 lordi a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie e per le giornate di riposo *ex lege* n. 937 del 1977 non goduti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, conseguentemente, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della suddetta somma, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla maturazione al saldo effettivo;
- 2) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle restante parte, liquidata in detta quota in euro 638,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre alla

maggiorazione del 15% ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA come per legge, oltre CU per Euro 118,50, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Verona, 17.9.2026

IL GIUDICE

Dott. Alessandro Gasparini